

DECRETO 23 gennaio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione dei suindicati titoli pubblici al 15 gennaio 1996 è pari a 39.823 miliardi e l'importo dei rimborsi è pari a 45.058 miliardi;

Decreta:

Per il 31 gennaio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 gennaio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 16.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera a) dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere trasmesse alla Banca d'Italia utilizzando esclusivamente la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 gennaio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 1996

p. Il direttore generale: PAOLILLO

96A0519

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 24 gennaio 1996.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio.

Art. 1.

1. L'art. 8 della deliberazione 20 giugno 1995 della Camera dei deputati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1995, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. La Commissione conclude i propri lavori entro nove mesi dal suo insediamento, presentando alla Camera dei deputati una relazione sui risultati delle indagini e degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni».

Roma, 24 gennaio 1996

Il Presidente: PIVETTI

LAVORI PREPARATORI

Presentato alla Camera dai deputati MAZZUCA ed altri il 17 gennaio 1996.

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 17 gennaio 1996 con i pareri della I e della V.

Esaminato dalla VIII commissione il 24 gennaio 1996.

Esaminato ed approvato in aula il 24 gennaio 1996.

96A0531